

SCIUSCIÀ CASA DEL CINEMA APS CAMPOBASSO – STATUTO

Articolo 1 Denominazione e sede

1. È costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'associazione non riconosciuta denominata: "Sciuscià Casa del Cinema APS Campobasso".
2. Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), l'associazione "Sciuscià Casa del Cinema APS Campobasso" (di seguito indicata in forma breve come "Associazione") aggiungerà alla propria denominazione anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).
3. L'Associazione ha sede legale in via G. Vico n. 8/B, nel Comune di Campobasso e opera nel territorio della Regione Molise.
4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 2 Statuto

1. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce ai sensi del D.Lgs. 117/2017 – "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3 Efficacia dello Statuto

1. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Articolo 4 Interpretazione dello Statuto

1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al Codice Civile.

Articolo 5 Oggetto sociale, finalità e attività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di cui all'art. 5 CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli artt. 1, 2 e 35 CTS.
2. In particolare, l'Associazione ha come scopo principale la promozione della cultura cinematografica nella sua accezione più ampia, attraverso la diffusione della conoscenza della storia del cinema, della tecnica cinematografica e audiovisiva e delle attività professionali legate alla realizzazione di opere audiovisive.
3. L'Associazione esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, la seguente attività di interesse generale:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4. L'Associazione può compiere ogni attività ritenuta utile per il perseguimento degli scopi di cui al presente articolo, può operare da sola o in collaborazione con altri soggetti, pubblici o privati, italiani o stranieri. Essa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può:

- organizzare eventi quali convegni, conferenze, dibattiti, mostre, concerti, proiezioni;
- svolgere attività editoriale sia su carta che con mezzi digitali;
- svolgere attività di ricerca di carattere culturale, scientifico, tecnico;
- ideare, realizzare, promuovere progetti cinematografici;
- svolgere attività di raccolta, catalogazione e conservazione di materiali;
- costituire, gestire, promuovere cineteche, biblioteche, sale di proiezione, teatri;
- organizzare corsi, masterclass, workshop;
- organizzare concorsi per opere cinematografiche, teatrali, musicali, letterarie;
- offrire ai propri associati supporto logistico, servizi comuni, consulenze.

Essa potrà, inoltre:

- svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti o concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie o utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione;
- costituire sedi operative periferiche, noleggiare o acquistare locali e mezzi tecnici idonei alla realizzazione dei propri programmi e dei propri progetti;
- utilizzare consulenze, servizi, trasporti, location, forniture e mano d'opera specializzata;
- acquisire diritti cinematografici, teatrali, musicali, letterari per promuoverne la valorizzazione;
- svolgere anche altre attività, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale (cfr. CTS, art. 6).

Articolo 6

Ammissione degli associati e numero minimo

1. Sono associati tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'Associazione dovrà avere almeno 7 persone fisiche associate.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Consiglio Direttivo.
4. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola; l'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che su di essa si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.
5. L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
7. La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile.

Articolo 7

Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - usufruire dei locali e dei prodotti, nonché partecipare alle attività dell'Associazione;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata;

Quinto Evento - 2021

- conoscere gli ordini del giorno delle assemblee, consultare bilanci, verbali e libri sociali;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati;
2. Gli associati hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Articolo 8

Perdita della qualifica di associato

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
2. L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione; l'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato; la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Articolo 9

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario;
- l'Organo di controllo;
- la Revisione dei Conti.

Articolo 10

Assemblea

1. L'Assemblea degli associati (di seguito denominata semplicemente "Assemblea") è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
2. L'Assemblea è convocata:
 - almeno una volta all'anno dal Presidente, o dal suo Vice, per l'approvazione del bilancio;
 - ogni volta se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta 1/10 degli associati.
3. La convocazione deve avvenire mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
4. Tale comunicazione può avvenire tramite posta elettronica ovvero utilizzando qualsiasi mezzo, purché tracciabile, che consenta una rapida e funzionale comunicazione; essa deve essere spedita al recapito risultante dal libro degli associati e/o divulgata mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.
5. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
6. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, liberamente visibile da tutti gli associati.
7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

8. Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi.
9. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta; ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a:
- 1, qualora l'Associazione abbia un numero di associati da 7 a 20;
 - 2, qualora l'Associazione abbia un numero di associati da 21 a 35;
 - 3, qualora l'Associazione abbia un numero di associati superiore a 36.
10. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
11. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Articolo 11 Competenze inderogabili dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 CTS, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulla esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento,
 - delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Articolo 12 Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza, con un numero di voti superiore alla metà dei presenti.

Articolo 13 Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in presenza di almeno 3/4 degli associati.
2. L'assemblea modifica lo Statuto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. L'Assemblea delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, nonché la liquidazione e la devoluzione del patrimonio, con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Articolo 14 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo (di seguito denominata semplicemente "Consiglio") governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. Il Consiglio è formato da un numero di amministratori pari a 3, eletti tra gli associati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e rieleggibili per 3 mandati; dei tre membri del Consiglio, uno è il Presidente dell'Associazione, uno il Vice-presidente e uno il Segretario Generale.
3. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato; parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.
4. Il Consiglio è validamente costituito in presenza di tutti i componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
6. Il Consiglio documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 CTS, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 15 Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è il rappresentante legale dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.
3. Il Presidente resta in carica 3 anni, è rieleggibile per 3 mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato.
5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 16 Vice-presidente

1. Il Vice-presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Il Vice-presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti, contestualmente all'elezione del Presidente.
3. Il Presidente resta in carica 3 anni, è rieleggibile per 3 mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 17 Segretario Generale

1. Il segretario Generale organizza le attività dell'Associazione secondo le deliberazioni del Consiglio nonché sulla base delle direttive del Presidente e svolge le funzioni di Tesoriere.
2. Il Segretario Generale è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti, contestualmente all'elezione del Presidente e del Vice-presidente.
3. Il Segretario Generale resta in carica 3 anni ed è rieleggibile per 3 mandati e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Articolo 18 Organo di controllo

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS; ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ.; nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti; l'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

2. Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 19 Revisione legale dei conti

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017.

Articolo 20 Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 Risorse economiche

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



Articolo 22 Bilancio

1. L'anno sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di esercizio, comprendente il rendiconto economico/finanziario, dovrà essere redatto entro 120 giorni dalla chiusura e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 CTS (e, se previste, dovrà documentare il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 CTS).
2. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Associazione dovrà redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, e a depositarlo presso il RUNTS e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.
3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
4. Il bilancio di esercizio e il rendiconto di cui al comma precedente, nonché i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente, dovranno essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno presso il RUNTS.

Articolo 23 Libri sociali

- L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:
- il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio;
 - il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
2. Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta al Presidente, che risponde entro 7 giorni dalla richiesta.

Articolo 24 Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, CTS sono deliberate dal Consiglio, che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante; copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Articolo 25 Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà; l'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 26
Personale retribuito

1. L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificare o specializzare l'attività svolta.
2. Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.
3. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

Articolo 27
Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

1. Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

Articolo 28
Assicurazione dell'Associazione

1. L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Articolo 29
Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente (Assemblea), nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

Articolo 30
Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto in Campobasso il 15/04/2023

Natalia TRIVISONNO

Natalia Trivisonno

Gianluca CIANCIBELLO

Gianluca Cilibello

Alessio DI LALLO

Alessio Di Lallo

Valerio AMEDEI

Valerio Amedi

Andrea MANCINELLI

Andrea Mancinelli

Anna Maria MASELLI

Anna Maria Maselli

Mirko PALLADINO

Mirko Palladino

Valentina PIETRARCA

Valentina Pietrarcha

Sara SANTUCCI

Sara Santucci

Simone ZEOLI

Simone Zeoli